

## Indennità “meccanografica” e videoterminali

Riflessioni in tema di “applicazione senza interpretazione” del dettato normativo

(parte prima) di *M. Pascali*

**Sommario:** 1. Indennità “meccanografica” e perfezione (inequivocità) della terminologia ‘giuscibernetica’. Sulla conversione informatica del dettato normativo: s punti distintivi tra interpretazione ‘meccanicistica’ della norma e decisione algoritmica. - 2. La babele terminologica: terminologia pseudo-informatica e incertezze interpretative. - 3. *Confusio nominis non immutat rei naturam*. Riflessioni in tema di *copyright*.

### 1. Indennità “meccanografica” e perfezione (inequivocità) della terminologia ‘giuscibernetica’. Sulla conversione informatica del dettato normativo: s punti distintivi tra interpretazione ‘meccanicistica’ della norma e decisione algoritmica.

La voce enciclopedica semplifica alla perfezione il concetto di meccanografia come “l'insieme delle tecniche per la raccolta, l'elaborazione e la distribuzione automatica dei dati, basato su supporti meccanici, di archiviazione (*schede e nastri perforati*) utilizzati in sistemi specialmente a carattere amministrativo *prima dell'avvento dei supporti magnetici* utilizzati nella moderna tecnologia di elaborazione elettronica”(1). L'avvento dei “supporti magnetici” con la “moderna tecnologia di elaborazione elettronica” dei dati (insomma, l'avvento del *computer*) segna la cesura tra schede (perforate) meccanografiche ed elaborazione informatica. Le schede perforate meccanografiche cessano, formalmente e sostanzialmente (spariscono fisicamente, per ragioni tecniche, per obsolescenza), con l'avvento dell'informatica giuridica *mediante computer*.

Il *Lessico italiano* poi - nel volume XIII del 1974 (si tenga a mente tale anno, il 1974, nel quale entrerà in vigore una legge, che è alla base della questione trattata) - con la voce “meccanografico” riassume l'evoluzione della macchina di Hollerith dalle schede perforate (e dai meccanismi di *input, processing e output*) alla moderna elaborazione elettronica dei dati(2).

Proprio in tale anno, infatti, mentre veniva pubblicato il volume del *Lessico* contenente tempestivamente la voce citata, il legislatore italiano, nel provvedere al riordino del trattamento economico del personale delle Ferrovie dello Stato, mediante la legge del 16 febbraio 1974, n.57, disponeva, al secondo comma dell'art.20, che al personale applicato *in via continuativa* agli impianti dei centri meccanografici poteva “essere corrisposta una particolare indennità”(3), la cui misura non poteva essere superiore a quella stabilita in applicazione dell'art.4 della legge del 15 novembre 1973, n.734(4).

Successivi decreti ministeriali (d.m. n.274 del 23 marzo 1983, in particolare con l'art.2; d.m. n.256 del 2 maggio 1985) e circolari applicative (circolare dell'8 maggio 1985 e circolare del 22 aprile 1987) diedero vita e disciplina attuativa all'indennità in questione.

La questione immediata qui trattata, banale nella sua semplicità, è se detta indennità debba essere conferita a tutti gli addetti ai videoterminali, ossia anche a quei lavoratori, che, pur svolgendo il medesimo lavoro, ma in contesti diversi, della stessa Azienda (nel nostro specifico, le Ferrovie dello Stato) siano applicati al medesimo schermo “videoterminale” e che operino, con modalità identiche o fortemente simili, anche al di fuori dei cosiddetti “Centri meccanografici” (tecnicamente non più esistenti, rispetto alla funzione ‘meccanografica’, ma storicamente identificabili con i cosiddetti “uffici schedari” delle FS, ove si faceva originariamente uso - esclusivo o pressoché esclusivo - delle schede perforate dette appunto ‘meccanografiche’). Si pone in tal guisa (come sempre per le questioni di lettura del diritto) il problema di applicare la norma secondo il significato proprio delle parole (letterale, sistematico, evoluto) nel rispetto dei criteri ermeneutici classici).

Stante la chiarezza delle espressioni normative in esame, viene da notare come vi sia un'importante dottrina, che suggerisce al legislatore, per l'immediato futuro, per evitare ambiguità e incertezze, di offrire già tradotte, in forma di algoritmo, le disposizioni normative.

Conseguentemente, se, per il caso in esame, al posto del giudice-interprete vi fosse un algoritmo a definire mansioni e funzioni lavorative, certamente non vi sarebbero, come viceversa vi sono, decisioni diverse e contrapposte in tema.<sup>(5)</sup> In tal modo, se l'espressione "Centro meccanografico" fosse una definizione terminologica (espressa come algoritmo e perciò) sottratta ad analisi critica e la parola "videoterminale" fosse pur essa insuscettibile di interpretazione, perché egualmente espressa dal legislatore in termini intrinsecamente incontestabili, queste riflessioni critiche non avrebbero ragione di esistere. *Dura sed lex*. Se un soggetto non lavorasse in quello che il titolare della norma-algoritmo ha già definito "Centro meccanografico", egli non solo non avrebbe ragione sostanziale di doglianza per un trattamento eventualmente differenziato, ma non avrebbe neppure la possibilità tecnica di vedersi accolta una domanda giudiziale temerariamente proposta. Avrebbe un bel dire che egli svolge le stesse, sostanziali mansioni, con le medesime modalità di lavoro, *con gli stessi strumenti* (i cosiddetti "videoterminali"), insomma con gli stessi *computer* (medesimo modello e medesima ditta fornitrice) applicato "in via continuativa"<sup>(6)</sup> alla macchina, per le medesime ore di lavoro, magari consecutive, come vorrebbero<sup>(7)</sup> le disposizioni testé citate, egli non avrebbe possibilità alcuna di ottenere dal giudice quello che, in termini formali, sarebbe stato concesso solo ai lavoratori addetti ai "Centri meccanografici", noti e definiti tali per legge (anche se il lavoro meccanografico è sparito da decenni, sostituito dal lavoro al *computer*). Ogni disposizione (per esempio, quella appena citata, sull'obbligo presupposto dei percipienti, per il 'godimento' dell'indennità meccanografica, di lavorare, in via continuativa, agli impianti meccanografici) sarebbe da considerare, necessariamente e *a priori*, valida di per sé, a prescindere (come se fosse avulsa) dal contesto normativo, perché ogni problema di indagine interpretativa sarebbe già stato risolto, una volta per tutte, dal legislatore o dai suoi tecnici, preoccupatisi di esprimere, irrevocabilmente, in termini simbolici, la volontà di quella specifica legge: una *voluntas legis*, sempre coincidente, per definizione, con la *vox legis*. Se tutto ciò fosse legge dello Stato o prescrizione prevalente *nello* Stato (tenuto conto dell'esistenza di una normativa comunitaria che però in tema di applicazione ai "videoterminali" si esprime diversamente - e con forza appunto prevalente<sup>(8)</sup> - dalla normativa interna in considerazione) questo lavoro - ripetesi - non avrebbe ragione di essere proposto.

E' venuta subito alla mente questa teoria per due ragioni, per il linguaggio tecnico-informatico ricorrente nella questione (e che merita di essere interpretato) e per il fatto che la giurisprudenza sembra voler privilegiare una lettura così piatta e acritica delle disposizioni, quasi a inconsapevolmente rincorrere quegli automatismi, che vengono auspicati dagli estimatori della 'sentenza' informatica.

Naturalmente, le cose non stanno proprio così. Si ha un bel dire che anche l'attuale giurisprudenza (prevalentemente contraria a una concessione generalizzata dell'indennità in discorso in favore di chi opera al videoterminale) sembra talora così coerente, nel non voler approfondire le ragioni che reclamano un trattamento egualitario nella retribuzione dei lavoratori parimenti addetti - in uffici e mansioni diverse - ai videoterminali, che si ha la sensazione che essa tenda, seppure inconsapevolmente, ad anticipare i tempi dell'avvento del processo come strumento di diretta emanazione del potere (una sorta di *Grande Fratello*, comunque denominato). In realtà, la differenza è comunque così netta da non potersi ridurre in una semplice sfumatura. Nel caso contrario, appare infatti scontato che la critica avrebbe evidentemente finalità (e magari pregi) solo dialettici, rimanendo comunque ferma - e sotto gli occhi di tutti - la distinzione tra decisione giudiziale e applicazione decisoria mediante algoritmo.

La sentenza emessa mediante *computer*, dichiarativa ed esecutiva a un tempo, dovrebbe viceversa costituire, nella futuribile ipotesi prospettata da una parte della dottrina giuridico-informatica, un mero strumento al servizio della cieca (e mai sistematicamente valutata) osservanza della norma, così come dal legislatore-regista (omessa ogni interpretazione) irrefragabilmente fissata.

La tesi, cui si è accennato, per quanto possa apparire audace, non riguarda scenari da futuro remoto ma l'*hic et nunc*: questo diritto e questo tempo. Futuribili, ma assai più consapevoli della gravità dei problemi sono le riflessioni di Ronald Arkin sui rapporti tra uomo (identificato nella persona dello scienziato) e la robotica e l'intelligenza

artificiale. Con un'asserzione, che non trova alcun riscontro allo stato delle ricerche (di cui insomma non può essere data alcuna verifica, per cui deve ritenersi, sino a oggi, mera – indimostrata e indimostrabile - ipotesi), Arkin ritiene che "l'evoluzione della robotica è talmente veloce che entro qualche anno sarà un fatto abituale usare un robot, magari antropomorfo, come un compagno e un collega di lavoro"(9). Prescindendo dal fatto che gli scienziati informatici, non sappiamo, anche qui, con quale fondamento, ipotizzano in genere una tale prospettiva in un futuro molto più remoto (100-150 anni), quel che importa è l'interrogativo sul che fare qualora "un robot cominci a mostrare comportamenti vagamente umani, se si evolve cioè al punto di avere paure ed emozioni, magari anche un inizio di volontà autonoma". Pare evidente che una tale prospettiva (il rapporto dell'uomo con un *androide* dotato in qualche misura di parvenza di *coscienza* e *volontà* autonoma) pone problemi e scenari assai diversi da quelli rilevati da Borruso, per cui rimangono del tutto estranei alle considerazioni, che seguono.

Rispetto al tempo presente, più nello specifico, chiunque abbia sfogliato un testo di informatica giuridica, con buona probabilità, potrà essersi imbattuto nella tesi, variamente espressa, cui abbiamo fatto cenno, secondo cui, opportunamente istruito, al *computer* potrebbe essere affidato non solo il compito di contribuire (in funzione di consultazione e di archivio) a risolvere problemi giuridici (e già non sarebbe poco), ma perfino quello specifico di *emanare sentenze*. Si tratta di una tesi audace e inquietante, certo non priva di suggestione, che è stata attentamente esaminata e proposta in Italia con riferimenti colti e assai raffinati, in particolare dal Borruso(10). Il *computer* sarebbe assai più affidabile dell'interprete togato a svolgere il ruolo di autentica "bocca della legge" e al magistrato sarebbe riservato il ruolo, certo assai circoscritto e riduttivo, e prevalentemente "ancillare", di tradurre i fatti in termini cibernetici, in guisa da consentire all'elaboratore di potersi pronunciare con un provvedimento decisivo od ordinatorio (sentenza o ordinanza) finalmente obiettivo (neutrale e indifferente, almeno apparentemente) immune dalle manipolazioni interpretative: a) delle parti processuali; b) dello stesso giudice; c) della dottrina, ove invocata. Insomma, una decisione rispettosa unicamente della rigorosa osservanza e applicazione della legge-algoritmo.

L'incubo di ogni sovrano (la violazione o l'elusione della legge *sub specie interpretationis*, mediante l'interpretazione da parte dei giudici) finalmente svanito o, se si vuole, il sogno di ogni legislatore (ma anche degli illuministi francesi e del nostro Filangieri) tradotto finalmente in realtà.

Si tratterebbe, appunto e testualmente, della prospettiva della *legge-software*. Si chiede infatti questa dottrina: "Non potrebbe il legislatore provvedere egli stesso a formulare la legge sotto forma di *software* applicativo della medesima, eliminando, così, non solo qualsiasi incertezza di interpretazione, ma l'interpretazione stessa come operazione intellettuale a sé stante? (...) Il legislatore interagirebbe direttamente col destinatario della norma bypassando, per quanto attiene all'interpretazione della legge, non solo l'avvocato e il pubblico funzionario, ma il giudice stesso"(11). Siamo, dunque, alla (proposta) applicazione di un principio nuovo: *Ubi regula ibi computer* (12).

Come si vede si tratta di una tesi almeno astrattamente (e comunque *prima facie*) assai suggestiva (col suo espresso richiamo a criteri di velocità, efficienza e obiettività nelle decisioni giudiziali). Non per nulla il citato volume di Borruso e Tiberi riporta subito dopo il titolo, in seconda pagina, l'espressione di Thomas Jefferson: "lo preferisco il sogno del futuro alla storia del passato".

Sempreché, tuttavia, non divenga un incubo.

Infatti, quella medesima tesi, nel medesimo tempo, ci appare assai preoccupante ed è, in ogni caso, meritevole di una ben diversa ed esaustiva analisi, specie rispetto alla frettolosa attenzione che sinora (da ben oltre un decennio) le è stata solitamente riservata dalla dottrina.

Qualora questa tesi dovesse mettere radici effettive, in una società altamente informatizzata come l'attuale, incline spesso a confondere la velocità con la perfezione, la dottrina non potrebbe dire di non essere stata debitamente avvertita e informata nello specifico – in innumerevoli scritti - dai suoi stessi autorevoli cultori.

Per quanto ci riguarda, sentiamo perciò l'obbligo di dover dire che a questa tesi, che riconosciamo colta, interessante e suggestiva (e quindi ancor più pericolosa, per chi l'avversa) noi siamo (come peraltro si sarà

già compreso) totalmente ostili e siamo ostili non in via astratta e pregiudiziale (essendo il rigoroso rispetto della legge il fine di ogni giurista) ma per le precise ragioni che esponiamo (sia pure in sintesi) e che ci appaiono, oltre che pur esse dal retaggio colto, raffinato, necessariamente da esporre (nel senso che queste ragioni **pretendono di essere delibate**, un po' come i personaggi pirandelliani chieggono irrefragabilmente di essere variamente, ma specificatamente, interpretati, secondo la rigorosa ideazione formale dell'autore, di cui sono in cerca).

Ragioni quindi ritenute non solo non immeritevoli di attenzione, ma che ci appaiono assai più lungimiranti e convincenti e dotate di migliori approfondimenti, in ordine sia alle premesse sia alle prevedibili conseguenze di un eventuale affidamento (comunque configurato) all'intelligenza artificiale della funzione decisoria. Il confronto (ove possibile) tra linguaggio informatico e linguaggio tradizionale, con tutte le sue ambiguità e incertezze (e in virtù proprio di esse) diviene elemento dirimente di giudizio, offrendoci la lingua corrente (anche quella giuridica e persino *manipolativa*), almeno potenzialmente, maggiori (anzi infinite) possibilità interpretative. Si tratta di comprendere se questo sia un bene o un male per il senso stesso del diritto (per la sua ontologia).

Insomma, *si parva licet componere magnis*, il nostro argomento di studio, almeno in parte (e dando per scontata la diversità del linguaggio, qui tradizionale, anche se tratta di un argomento che interessa certamente la scienza *giuscibernetica*) può contribuire a dimostrare come anche una semplice qualificazione tecnica (indennità "*meccanografica*") tratta - sia ben chiaro - dal linguaggio dell'archeologia dell'informatica (dall'informatica delle origini) possa essere fonte di ambiguità e - a parer nostro - di erronea e riduttiva applicazione della legge, quando non interpretata con quella sensibilità peculiare che solo un accorto giurista sembra possedere. Anzi, abbiamo l'ardire di ritenere che è possibile dimostrare che proprio e solo la tradizionale funzione interpretativa affidata *riservatamente* all'uomo (e incompatibile con un'intelligenza artificiale, anche "esperta" e "avanzata", come suol essere qualificata) può rappresentare i termini e i dubbi della questione giuridica. Viceversa, sia la meccanica acquisizione di una (apparente) terminologia tecnica, per di più ritenuta intangibile, proprio in quanto tale (ossia il dato tecnico ritenuto come presupposto non suscettibile di valutazione da parte dell'interprete) sia - peggio - l'applicazione (astrattamente ipotizzata) dei criteri cibernetici, con la traduzione in linguaggio algoritmico dei termini del sillogismo giuridico, portano entrambi spesso (come nel caso in esame) a soluzioni non convincenti e non condivisibili, con una verità giuridica, per quanto apparentemente irrefutabile (perché paludata di tecnicismo, reputato obiettivo) non solo non coincidente con la verità storica, ma ad essa opposta, con l'esito irrimediabilmente pregiudizievole (per quanto manifestamente ingiusto, rispetto alla lettera della norma e all'intenzione del legislatore, come tradizionalmente interpretata) di una sorta d'inadeguata o denegata risposta alle doglianze e ai dubbi formulati in una determinata istanza giudiziale.

Insomma, se veramente ancor oggi si voglia che un "giudice sia a Berlino", occorre proprio pretendere che esso non rivesta i panni della (apparente) perfezione algoritmica. Certo, è auspicabile che non vi sia anche nell'operatore umano del diritto uno svilimento della sua funzione a mera meccanica applicazione del sillogismo giuridico (senza un adeguato approfondimento del significato delle parole). Tuttavia, anche se ciò dovesse accadere, anche se l'interpretazione, in qualche caso o nella generalità dei casi, fosse ridotta a mera meccanica applicazione di norme, certo rigidamente fissate, ma altrettanto rigorosamente meritevoli di essere lette sistematicamente e in armonia con l'incessante dinamica normativa complessiva, egualmente ogni comparazione negli esiti sarebbe intollerabile, perché non si tratterebbe del medesimo fenomeno. Potrebbe, infatti, sempre accadere nell'operatore umano (in un diverso operatore umano o nel medesimo operatore in altro momento) una riconsiderazione (e quindi un mutamento) del suo ruolo e della sua funzione e una diversa riflessione, con l'emanaione di una diversa sentenza (cosa che evidentemente - per definizione - non potrebbe essere per l'algoritmo giudiziario, correttamente redatto).

Viceversa, la tecnica giuscibernetica che ritiene di poter affidare al *computer* la funzione decisoria (in tutto o in parte) non ammette ripensamenti e varietà di interpretazioni: essa richiede che un

programmatore elettronico traduca le norme di legge in algoritmo e, una volta informatizzato il dettato legislativo, che al giudice sia riservata la funzione di introdurre gli elementi di fatto nel modello preconstituito, facente parte del programma, al fine della decisione "obiettiva", non influenzabile dalle incertezze proprie dell'intelligenza umana.

Essenziale, per la traduzione delle disposizioni in algoritmico, il ricorso alle tecniche *riduzionistiche* (13).

Mentre molte obiezioni rivolte contro la tesi della "sentenza informatica" sono state esaminate e confutate dagli stessi autori, che propongono il potenziale affidamento al *computer* della funzione decisoria (dai sottintesi nel significato corrente delle parole – che ci riporta, peraltro, alle più generali e inevitabili questioni sul *significato* e sul *significante* - alla mancanza di previsione nella legge degli infiniti casi particolari che nella vita possono verificarsi, dalla interconnessione imprevista di norme alle incertezze della sintassi, della grammatica e della semantica, ai giudizi indeterminati di valore, presenti talora nelle leggi senza alcuna indicazione di parametri per emetterli, sino alla stessa *storicità* delle espressioni)(14) proprio il *riduzionismo* delle disposizioni, non risulta adeguatamente considerato come strumento *manipolativo* di (ulteriore) potere(15).

Si può ipotizzare che questo ulteriore potere "tecnico" possa essere almeno influenzato presumibilmente dall'esecutivo o dal detentore della maggioranza del potere politico (da chi altri sennò?). Non è neppure necessario pensare alle ipotesi estreme del monopolio o dell'affidamento della funzione all'esecutivo per avvertire che comunque si tratta di un potere sempre approssimativo e in qualche modo arbitrario, perché richiede la *riduzione* del dettato normativo nella traduzione algoritmica. L'esercizio relativo a tale potere non è da ritenersi mai neutro o innocente rispetto a scelte potenzialmente anche preconstituite e vincolanti. Comunque, si configura irrimediabilmente limitativo della possibilità propria della mente umana di adattare, mediante interpretazione, il caso giudiziario, alle astratte previsioni normative. In tal guisa, si perverrebbe, non solo al superamento dell'incertezza di interpretazione, ma, come sopra riferito, alla testuale "eliminazione dell'interpretazione stessa"(16).

Come si vede, si va ben al di là di quanto profeticamente preconizzato da Orwell nel suo *1984*, con il *Grande Fratello* volto alla *riduzione* delle parole e alla riduzione e alterazione del loro significato al fine di immiserire i confini della libertà di comprensione della realtà, limitando alla radice la capacità adeguatrice del linguaggio. Qui sparisce del tutto la funzione di trarre dal testo la norma, una volta che essa - mediante *software* - sia stata, secondo un'ottica fatalmente conservatrice, irrimediabilmente fissata. Il linguaggio, compreso quello giuridico, ha una illimitata capacità espansiva di adeguarsi ai mutamenti di tutte le regole della società per comprenderle integralmente (giusta l'interpretazione sistematica). Impedire o finanche semplicemente "ingessare" il linguaggio (così come impedire l'interpretazione - anche giuridica - della realtà) significa impedire la comprensione della realtà nel suo incessante divenire, privilegiando un'ottica oscurantista, volta ineluttabilmente a ridurre la libertà come capacità di comprensione dei fenomeni e, in definitiva, lo sviluppo stesso della civiltà del diritto.

D'altra parte, se la "Neolingua" del *Grande Fratello* era "intesa a *diminuire* le possibilità del pensiero, col ridurre al minimo la scelta delle parole"(17) e ogni "*riduzione* (nel numero delle parole del vocabolario e delle stesse sillabe) rappresentava (per il potere) una conquista, perché più piccolo era il campo della scelta e più limitata era la tentazione di lasciar spaziare il proprio pensiero"(18), pare evidente che il *riduzionismo* delle parole, nell'elementare e rigido linguaggio algoritmico, costituisce un peso intollerabile nella ricerca di una conoscenza perfetta della norma. La perfetta identità del termine 'riduzionismo' - dagli opposti significati in Orwell e nell'informatica giuridica e variamente inteso dalla filosofia del diritto - è assai sorprendente. E' anzi sorprendente che su una tale coincidenza terminologica la dottrina specifica, che propone l'uso del *computer* nell'emanazione delle sentenze, non abbia speso non dico un approfondimento, ma nemmeno una parola, come se la stessa notizia le dovesse risultare del tutto ignota o irrilevante.

Il mondo giuridico, al pari del mondo informatico, è pur esso un universo virtuale, fondato sul rigoroso rispetto delle convenzioni. Tuttavia, mentre per l'algoritmo il significato è unidimensionale, inflessibile, invariabile (o non è algoritmo), per l'interpretazione giuridica la duttilità del linguaggio

è per la funzione stessa della comprensione. La flessibilità diviene criterio di distinzione e contrapposizione. La norma per essere applicata deve essere infatti necessariamente compresa e l'interpretazione giuridica non è (almeno non dovrebbe) certo essere volta a "manipolare" il significato del dettato normativo. Con una vera "manipolazione", del significato della norma, si realizzerebbe, a parer nostro, una sorta di "abuso di funzione" da parte del magistrato, per quanto autorevole esso possa apparire, volto a creare una sorta di diritto "imposto", spesso eufemisticamente denominato "diritto vivente", che non ci appare coerente, sotto il profilo dommatico, col sistema "a diritto scritto", proprio del diritto italiano. Altra cosa è l'interpretazione giuridica, volta a meramente comprendere il significato delle parole e la volontà del legislatore. Essa deve essere così flessibile da potersi adattare in maniera (potenzialmente) perfetta al dominio della norma sulla realtà storica, che essa è chiamata a comprendere e disciplinare, per quanto oscura e mutevole detta realtà possa rappresentarsi. Un'assoluta coerenza lessicale tra lettura del fatto e traduzione in termini giuridici è la premessa stessa del sillogismo della decisione. Se l'univocità è il pregio e il limite della traduzione in termini algoritmici della disposizione, la flessibilità è il presupposto di una comprensione e applicazione tendenzialmente perfetta della norma. Migliore, più ampia, più ricca, più varia, più raffinata e sensibile è la terminologia, maggiori sono le possibilità dell'interprete di non incorrere in errori.

Questo sul piano della riflessione generale. Sennonché, qui, per il nostro piccolo argomento di studio (senza con ciò voler sottovalutare la gravità del tema, cui si è astrattamente accennato, sui limiti - occulti e inderogabili - che un'interpretazione vincolata, espressa in termini di simbolismo informatico, impone alla cognizione stessa del rapporto fatto-diritto) persino e proprio la terminologia appare meritevole di censura.

## **2.- La babele terminologica: terminologia pseudo-informatica e incertezze interpretative.**

Senza attendere il Grande Fratello, che cela il proprio potere tendenzialmente assoluto e la propria volontà affidando la funzione decisoria ad uno strumento apparentemente innocente, oggettivo e neutro come il *computer*, la giurisprudenza che qui si annota si autolimita nella propria potenzialità interpretativa, assumendo le poche parole tecniche alla base della questione (a cominciare dall'espressione "Centro meccanografico" sino al concetto di "programmatore") come se fossero presupposti non discutibili (non esaminabili) nel loro effettivo significato, dei vincoli pressoché preclusi alla funzione di controllo del magistrato. Ciò, anche quando tale terminologia sia usata - come vedremo - palesemente in senso improprio (insomma, 'a sproposito', volendolo proprio dire). E' da chiedersi come tutto ciò sia potuto avvenire. A parer nostro l'espressione (pseudo) tecnica ha fatto velo sull'accertamento del significato vero delle parole, in relazione a un'attività lavorativa radicalmente mutata dall'evoluzione dei tempi, passando dallo strumento meccanografico al *computer*.

La giurisprudenza relativa<sup>(19)</sup> ripropone direttamente e immediatamente (risolvendola talora negativamente<sup>(20)</sup>, talora nel senso dell'accoglimento della domanda<sup>(21)</sup>) la *vexata questio* dell'applicabilità dell'indennità prevista dalla legge e dai dd.mm. citati (appena 800 lire giornaliere, da convertire oggi in centesimi di euro) al personale non inquadrato in posti di lavoro definiti *Centri meccanografici* dal datore di lavoro (le Ferrovie dello Stato, queste ultime in più e vari modi denominate nel corso degli anni)<sup>(22)</sup>.

Si tratta quindi di una vicenda minima (il conferimento della modesta indennità giornaliera ad ogni lavoratore addetto ai videoterminali) ma che coinvolge migliaia di unità lavorative. Poco per il singolo lavoratore, molto per il datore di lavoro e per la categoria (complessivamente intesa) dei "videoterminalisti". Naturalmente, è implicato - come sempre, verrebbe da dire - anche (e soprattutto) il principio del rispetto delle regole, intese sia come leggi formali (che disciplinano la fattispecie) sia come regole contrattuali e convenzioni di carattere collettivo. A prescindere quindi dalla vigenza nell'ordinamento del principio di *completezza* (non si può dire: *de minimis non curat praetor*) si comprendono bene gli interessi materiali e formali in gioco, compreso il rendere giustizia e renderla *effettivamente* (art.3 Cost., comma secondo).

Sullo sfondo comunque questioni gravi, come la pura "monetizzazione"

del rischio alla salute, il rispetto della normativa comunitaria, i rapporti della stessa con la normativa interna, la gerarchia tra fonti eterogenee e omogenee (appartenenti sin dall'origine al medesimo ordinamento, perché è evidente che tutte le norme recepite sono di natura interna, quanto agli effetti), la parità *effettiva* tra lavoratori, la disparità, pur essa *di fatto*, della tutela giuridica tra datore e prestatore di lavoro, i dubbi di costituzionalità (senza peraltro voler sottovalutare – col riferimento ad altre questioni gravi - l'importanza dell'elemento retributivo).

Dunque, *da mihi factum dabo tibi ius*: “dammi il fatto, ti darò il diritto”, nel senso che lo cercherò. Tuttavia, qualche volta c'è da chiedersi come venga rappresentato il fatto e - soprattutto - come venga recepito in sentenza. Per quanto strano possa sembrare, a distanza di oltre mezzo secolo dalla nascita del *computer* (la cibernetica nasce nel 1946 con Wiener, proprio come *giuscibernetica* - comunque denominata - come accenno ad “una possibile applicazione della teoria dei servomeccanismi al funzionamento del diritto”)(23) c'è ancora chi (una rilevante e articolata struttura datoriale, come le Ferrovie dello Stato, a finanziamento pressoché integralmente pubblico) può concedersi l'opportunità di impostare disinvoltamente la propria linea difensiva con un linguaggio improprio, rappresentando alla Giustizia quella che è una normale situazione di lavoro in termini pressoché favolistici, diversi e opposti da quelli effettivamente esistenti (con la mirabile presenza - presupposta in sentenza - di migliaia di programmatori informatici e di almeno alcuni “Centri meccanografici”, in realtà del tutto inesistenti). Ciò, non solo senza (praticamente) tema di smentita (anzi, di immediata contestazione, dovendo essere di comune cognizione il concetto di elaboratore elettronico e di programmatore informatico) e meno che mai di subire o temere adeguata sanzione per una punta (o qualcosa di più) di temerarietà nella impostazione difensiva, che corrisponde al diniego datoriale di conferimento di un'indennità apparentemente dovuta da chi, come appunto il datore di lavoro, conosce perfettamente la situazione lavorativa (mentre si oppone alla pretesa del singolo lavoratore, forte quasi solo della propria esperienza sul posto di lavoro), ma anche con buona possibilità e con la ragionevole aspettativa (fondata su sentenze emesse) di vedersi premiato (perfino con la condanna alle spese del lavoratore)(24).

Nel caso in esame, al di là della vicenda della (peraltro modesta) indennità retributiva negata, sembra che la vera dominatrice della questione sia la babele terminologica, un linguaggio improprio e abusivo(25), coinvolgente certo la difesa dell'Impresa, ma, par di capire, anche (ed è meno comprensibile) quella del lavoratore. Nessuna meraviglia se poi alla fine l'improprietà di qualificazione dei fatti lambisca, con effetti negativi determinanti, chi sia tenuto al giudizio.

### **3. Confusio nominis non immutat rei naturam . Riflessioni in tema di copyright.**

Spendiamo allora qualche parola sull'adozione sistematica di linguaggio improprio nelle decisioni negative relative alla questione esaminata e sull'esigenza di un accertamento sul significato attuale delle parole, espresse dal dettato normativo. A parer nostro, infatti, nella letteratura esaminata, si nota come sovente sia stata condivisa dalla giurisprudenza la posizione della parte datoriale del lavoro, che sembra aver privilegiato, certo intenzionalmente (per ridurre la platea degli utenti, meno probabilmente per mera pigrizia burocratica) l'adozione di un linguaggio tecnico in modo divenuto da tempo insignificante (“Centro meccanografico”) o grossolanamente improprio (i termini di “analista” e “programmatore”) con il risultato di aver attribuito l'indennità in discorso, non tanto a discrezione (viene conferita infatti a *tutti* gli addetti ai Centri – definiti – “meccanografici”) ma in maniera selettiva e discriminatoria, rispetto alla funzione (l'applicazione ai videoterminali) sulla base di stretti e superati riferimenti lessicali, assolutamente avulsi dalla effettiva realtà lavorativa, con l'esito di veder attribuita l'indennità stessa a chi magari ne ha minor diritto e di vederla negata a chi ne avrebbe sicuro o maggiore diritto. Tutto ciò, non senza contraddizioni.

La sentenza n.502 del 1999 del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice di appello, per esempio, severa nel confermare la condanna del lavoratore al pagamento delle spese di giudizio del primo grado, contiene stranamente un richiamo (col riferimento alla normativa comunitaria e alla necessità di adeguare ad essa la disciplina nazionale) che è integralmente a favore del ricorrente, senza trarne in alcun modo le debite conseguenze. Non solo ciò, ma, asserendo una

indimostrata diversità qualitativa e d'intensità d'applicazione tra mansioni lavorative, eventualmente identiche, quanto all'uso del videoterminale, diversità non suffragata da alcun accertamento istruttorio, e piuttosto fondata su meri pregiudizi linguistici (l'esistenza di "Centri meccanografici", spariti da decenni, in senso tecnico, seppure esistenti come espressione burocratica; una diversità di collegamento con elaboratori centrali delle medesime macchine, a seconda delle funzioni lavorative; confondendo lo 'schedarista', ormai sparito dal mondo informatico, col programmatore o analista), ha avvalorato in ogni modo una possibile applicazione affievolita della tutela generale del lavoratore comunemente addetto ai videoterminali (denominati pure, correntemente, "vdt": "visual display terminals").

Tutela, del resto, già suscettibile di criticabilità.

La giustizia comunitaria ha, infatti, al proposito, sullo sfondo di un graduale abbandono da parte della disciplina della Comunità del criterio della massima sicurezza "*reasonable practicability*" e di una progressiva adozione del criterio della massima sicurezza tecnologicamente possibile(26), reiteratamente condannato lo Stato italiano - da ultimo con la sentenza della Corte di Giustizia Europea (Sesta Sezione) del 24 ottobre 2002(27) - per non essersi adeguato sul tema alla normativa comunitaria (così come non è stato adeguato al rispetto della disciplina comunitaria il rapporto di lavoro dei ferrovieri addetto ai videoterminali, che rimane in ogni caso lacunoso): rivestendo, la normativa italiana, secondo le censure mosse dalla citata sentenza, natura "ambigua e imprecisa", di fronte ad una materia, quale quella della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, che richiederebbe, nella definizione dei diritti, un'assoluta chiarezza, palesando poi una manifesta confusione tra i "dispositivi speciali di correzione" e i "dispositivi di protezione individuale", i primi riguardanti la correzione di danni già esistenti, i secondi diretti a prevenire tali danni e, per di più, così come da testuali parole della Corte, venendo meno al principio, di consolidata giurisprudenza, secondo cui, in relazione alla trasposizione di una direttiva nell'ordinamento giuridico di uno Stato membro, è indispensabile che l'ordinamento nazionale di cui trattasi garantisca effettivamente la piena applicazione della direttiva, che la situazione giuridica scaturente da tale ordinamento sia sufficientemente precisa e chiara e che i destinatari siano posti in grado di conoscere la piena portata dei loro diritti e, eventualmente, di avvalersene dinanzi ai giudici nazionali. Insomma, non v'è ancora una netta cesura rispetto a quel criticabile approccio legislativo (ed interpretativo) testimoniato dalla quasi decennale contraddizione tra (tendenza all') estensione degli ambiti d'applicabilità delle norme di prevenzioni sul lavoro (ricomprendendo, difatti, pure particolari settori quali quelli relativi alle forze armate, alla polizia, alla protezione civile, alle strutture giudiziarie e penitenziarie, alle università, alle scuole, alle rappresentanze diplomatiche e consolari, ai mezzi di trasporto aereo e marittimo) e incomprensibili esclusioni soggettive. Tanto più, che il superamento, su di un piano oggettivo, dell'esclusività del sistema tabellare (chiuso) di tutela nei confronti delle malattie professionali (rilevando adesso la discriminazione tra fattispecie ricomprese nelle tabelle ed escluse da esse soltanto dal punto di vista probatorio, d'inversione o no dell'onere della prova), passaggio avvenuto pure ad opera di pronunce in sede di controllo di legittimità costituzionale (Corte cost., sentenza n.179 del 18 febbraio 1988)(28), anche grazie ad indicazioni comunitarie europee (ad esempio con raccomandazione del 23 luglio 1962), e che, senza eliminare i vantaggi del precedente assetto, ha infine colmato i vuoti di tutela nascenti dalla restrittiva nozione legale di malattia professionale, mal si concilia con le ben poco comprensibili succitate esclusioni.

Del resto, notiamo incidentalmente, la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro è materia che riveste sempre più importanza nell'ottica comunitaria, ove oramai si tende, in un "innalzamento verso l'alto" piuttosto che in un "livellamento verso il basso", ad avvicinare fortemente e rendere omogenee le legislazioni nazionali e a traslatore in concreto quei diritti sociali europei, "naturale" superamento e completamento di un assetto incentrato da punto di vista solo economicistico. E materia, manco a dirlo, ove si sprecano le censure anche pesanti nei confronti del Governo italiano, quest'ultimo spesso sbilanciato più verso il contenimento degli oneri e degli obblighi in capo ai datori (insomma, delle spese), che verso l'effettivo realizzo del fondamentale (e costituzionale) diritto alla salute: si veda, in proposito, anche la condanna inflitta dalla Corte di Giustizia CE (Quinta Sezione)

con sentenza del 15 novembre 2001(29), motivata dall'assenza nel nostro ordinamento di prescrizioni secondo cui il datore debba valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza esistenti sul luogo di lavoro, dall'aver consentito al datore di decidere se fare ricorso o meno a servizi esterni di protezione e di prevenzione, quando le competenze interne all'impresa sono insufficienti e dal non aver definito le capacità e le attitudini di cui devono essere in possesso le persone responsabili delle attività di protezione e di prevenzione dei rischi professionali per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Tra l'altro – vien da ricordare – nella stessa emanazione d'una normativa prevenzionistica di carattere generale si evidenziano gravi ritardi e sconcertanti inadempienze del nostro legislatore: per esempio, disattendendo le previsioni della legge n.833 del 24 dicembre 1978 (sulla riforma sanitaria, istitutiva del servizio sanitario nazionale), la quale prevedeva all'art.24(30) specifica delega all'Esecutivo all'emanazione di un testo unico, riordinatore e innovativo, in tema di sicurezza sul lavoro, delega non attuata nonostante le sue varie reiterazioni, e attendendo solamente prescrizioni di stampo comunitario che nettamente, improcrastinabilmente, esigevano tal opera d'innovazione, ha impiegato quasi quarant'anni nell'adeguamento (se non giurisprudenziale) normativo della delicata materia.

In buona sostanza, riportandoci ancora allo specifico oggetto del nostro commento, la parte datoriale sembra aver avuto buon gioco a difendersi fidando nell'ignoranza informatica degli stessi ricorrenti (nessuno è entrato nel merito dell'inesistenza di "programmatori" tra gli addetti al lavoro, cui veniva pacificamente riconosciuta l'indennità in questione, né sulla sparizione del sistema "meccanografico") e comunque degli operatori di giustizia, rappresentando apoditticamente una realtà, che è diversa e contraria rispetto a quella che sarebbe emersa quando qualificata con stretto riferimento alla precisa e inequivoca terminologia informatica esistente.

In tal guisa, nel caso di specie (in una delle sentenze esaminate) si nega che l'addetto alle prenotazioni dei posti e al rilascio dei titoli di viaggio operi su videoterminali, preferendosi parlare (del tutto a sproposito e in materia sicuramente telematica, per il collegamento costante con un operatore centrale) di *personal 'computers'* (*rectius*, in italiano, *computer*, invariabile). Ora, a parte il fatto che anche un *personal computer*, specie quando collegato ad *Internet* usa lo schermo e la tastiera come *videoterminale* - in senso tecnico - certamente costituisce videoterminale il sistema di tastiera e schermo, collegati ad un elaboratore centrale, cui operano continuativamente ed esclusivamente, gli addetti alle teleprenotazioni e al rilascio dei titoli di viaggio, sia quando collegati ad *Internet*, sia quando collegati ad *Intranet*. Altro che 'bigliettai', come, forse dispregiativamente, certo affrettatamente, si è scritto in una delle decisioni. Si tratta di impiegati, spesso qualificati 'sovrintendenti', comunque d'elevata specializzazione, per la delicatezza e la ponderosità della materia, regolata sovente da norme cogenti, come sanno bene gli studiosi di diritto dei trasporti.

Probabilmente, sulla base di suggerimenti ingannevoli delle difese del soggetto datoriale, fuorvianti intenzionalmente, per mera arguzia e legittima accortezza difensiva, dall'effettiva rappresentazione della realtà lavorativa, vengono sovente adottati in giurisprudenza i termini di "analista", "programmatore", oltre che "Centro meccanografico" in senso manifestamente improprio (anche se alcune di queste espressioni, nel loro significato corretto, sono entrate nel linguaggio comune ed è quindi censurabile un'adozione terminologica palesemente approssimativa).

Anzi, reputiamo che la violazione della norma contrattuale riflette - *in qua parte* - una ben più grave violazione, quella della normativa comunitaria e della norma penale interna, a tutela della salute del lavoratore. Tutto infatti lascia pensare che il ricorso a sistematiche CTU, appena approfondite - traendo spunto dalla violazione della norma contrattuale – avrebbe suscitato pochi dubbi sulla coincidente violazione (almeno pregressa e parziale) della norma lavoristica e della norma penale.

Il problema non riguarda una singola categoria, ma tutta una serie di categorie di lavoratori, che operano, per di più *continuativamente*, ai videoterminali. Le Ferrovie dello Stato e con esse la giurisprudenza in materia, prevalentemente avversa al riconoscimento indifferenziato dell'indennità in discorso a tutti i lavoratori che operano ai videoterminali, ha sempre sostenuto che il trattamento richiesto spetti esclusivamente agli "analisti e ai programmatori informatici" delle FS. In tal guisa, la

sentenza n.520 del 2003 conferma che l'indennità in questione spetterebbe a chi è "addetto esclusivamente ai terminali" e non a "tutti [gli altri] dipendenti che invece fanno uso anche frequente di questo strumento", cui viceversa non spetterebbe. Da notare che nessuna indagine o consulenza tecnica o istruttoria (né in primo grado né in sede di gravame) risulta essere stata effettuata per accertare il criterio della *esclusività* e della *continuità* dell'applicazione. Si deve, in ogni caso - aggiunge la giurisprudenza qui censurata - trattare di un'applicazione "in via continuativa ai terminali" e, in particolare (ma è cosa evidentemente diversa, nella sua specificazione), di un'"applicazione in via continuativa agli impianti dei Centri Meccanografici"(31). Si tratta di mansioni distinte da "quelle diverse di addetto a carico e scarico contabile" (ove mai si effettuerà il carico e scarico *contabile*, se non al *computer*, non è dato sapere) e comunque diverse da quelle degli "addetti alla programmazione delle procedure informatiche", e alla "elaborazione e trasmissione dei dati". Inoltre, proprio sulla definizione della "continuità" occorre soffermarsi un momento ancora, poiché tale concetto è molto più complesso, connesso a problemi anche molti gravi e fecondo di rilevanti conseguenze(32), assai più significative di quanto le sentenze qui esaminate e, chiaramente, la difesa datorile lascino intendere. Anche nello stesso incontestato ambito dei videoterminali la lettura di tale carattere è tutto fuorché riduttiva: allo scopo di valutare la possibile sussistenza di una conseguente malattia professionale, ad esempio, studiando appunto il rapporto di causa-effetto tra mansioni svolte e patologia accusata, è oramai indiscutibilmente affermato come un'esatta distinzione tra lavoro di tipo continuo da lavoro di tipo discontinuo allo schermo sia analisi, oltretutto difficile, necessaria ma non sufficiente (materia sdruciolevole se troppo rigidamente affrontata), giacché talune mansioni collaterali, inevitabilmente collegate ad un lavoro su e con video, richiedono un impegno visivo altrettanto elevato quanto quello del lavoro al *vdt*, per cui devono essere non solo considerate obbligato prolungamento e antecedente del "lavoro video", ma pure fattori causali dell'evento imputato(33).

Altra sentenza (la n.502 del 1999) è assai più elaborata, probabilmente perché nel 1999 non si era ancora consolidata una giurisprudenza del Tribunale di Napoli (quale giudice di appello) sfavorevole alla tesi di un'applicazione diffusa a tutti i lavoratori operanti comunque ai videoterminali con quella continuità ed esclusività propria degli addetti ai cosiddetti "Centri meccanografici"(34). Le motivazioni sono ricche di spunti interessanti, seppure non adeguatamente approfonditi e più di una volta confliggenti con la soluzione definitivamente accolta nel dispositivo. In ogni caso, pur essa respinge le tesi proprie del ricorrente, secondo cui l'indennità in questione spetterebbe a tutti gli addetti ai centri meccanografici ed elettronici (qui l'espressione è generica, nel senso che per il lavoratore - par di capire - vi sarebbero più centri elettronici e meccanografici). Solo la normativa di applicazione dell'art.20 della l. n.57/74 e del d.m. 5.2.85, n.256 (emesso per l'attuazione della legge) ossia le circolari delle FS dell'8.5.1985 e del 22.4.1987, avrebbero operato scriminando tra lavoratori operanti, con medesima continuità ed esclusività, sui medesimi terminali specificati (il MAIL 401, espressamente nominato). Identico sarebbe stato il pericolo per la propria salute (si apre uno spiraglio in tema di semplice quantificazione economica dei rischi alla salute) tra lavoratori ammessi ed esclusi al godimento dell'indennità in questione, identico il videotermine utilizzato quale strumento di lavoro. Solo che agli "addetti allo schedario" (si rammenti che le preesistenti schede perforate erano progressivamente sparite con l'introduzione degli elaboratori elettronici e certamente nel 1985 e nel 1987, quando erano state emanate le circolari discriminatorie) veniva assicurata l'indennità in discorso, nonché "rotazioni" e "pause lavorative", mentre gli altri lavoratori, tra cui gli addetti all'emissione dei titoli di viaggio e alla teleprenotazioni dei posti, erano costretti a operare continuativamente (senza rotazioni né pause) su quei medesimi videoterminali. Il d.m. 274/83 avrebbe, poi, contenuto una definizione di "centro meccanografico" in base alla quale non era consentiva l'esclusione dell'indennità in discorso al ricorrente (si adombra qui - in modo inadeguato - al tema essenziale della corrispondenza tra le espressioni normative e il corrente significato delle stesse).

Si tratta, tanto per cominciare, di comprendere quale significato attribuire all'espressione "centro meccanografico" dopo la sparizione del sistema meccanografico con l'avvento dei *computer*. Può l'espressione

certamente essere assunta con riferimento al linguaggio storico-burocratico, identificandosi in tal guisa gli uffici dove – alla fine degli anni '60 e all'inizio degli anni '70 - si lavorava col sistema delle schede perforate. Diverso discorso ove si guardi alla concreta attività lavorativa. Tutto, infatti, lascia credere che l'espressione, se riferita alla oggettiva attività lavorativa, abbia assunto un ruolo surreale. Parlare oggi di lavoro "meccanografico", notoriamente inesistente, e da circa tre decenni, significa ricostruire il fatto storico come in una 'finzione scenica' (anzi come in una farsa, per chi ritenga che non sia dato sorridere quando siano in gioco la salute e i diritti dei lavoratori, come tutelati dalla giustizia). Si tratterebbe comunque di muoversi come in una sorta di messinscena, posta in essere da un abile datore di lavoro, per negare una assai misera indennità ai suoi dipendenti, mentre contemporaneamente svuota le esauste casse erariali distruggendo il sistema tradizionale delle Ferrovie dello Stato. In realtà, volendo accennare, Trenitalia spa - e x Ferrovie dello Stato, comunque successivamente denominate - si presenta formalmente in attivo, avendo, in un sistema di 'scatole' parallele, 'divisionalizzato' la sua struttura in 'divisione trasporto regionale', 'divisione trasporto passeggeri', 'divisione cargo' (trasporto merci, fortemente passivo) e RFI, che ha acquisito il patrimonio della Rete e delle stazioni, trasferendo certamente le voci passive prevalentemente sui bilanci regionali dei trasporti (le Regioni essendo i suoi reali clienti, quanto al trasporto passeggeri) e attingendo comunque fortemente al bilancio dello Stato, specie per le innovazioni. Quanto ai mutamenti del tradizionale sistema ferroviario, essi coinvolgono il tema della sicurezza dell' "esercizio" ferroviario; di riduzione del personale, compresi i "macchinisti", ridotti ad operare come "agente unico", mentre si preconizza l'avvento dell'"agente solo" nella cabina di guida (sottile distinzione, quella tra 'agente unico' e 'agente solo', quest'ultimo da intendersi come macchinista operante appunto da solo, supportato da un rudimentale sistema sostitutivo di vigilanza, denominato appunto 'vigilante' e che prevede l'obbligo del macchinista di tastare un pulsante ogni sessanta secondi, per tacitare un allarme acustico, che, se non tacitato, arresta automaticamente il treno, annullati la presenza e l'ausilio di un capotreno, oggi previsto, che in caso di malore del macchinista, possa tentare fortunatamente – per esempio, spegnendo la macchina o azionando una frenatura d'emergenza – cui è abilitato - di evitare un disastro ferroviario, evento già da tempo degradato da esito tecnicamente imprevedibile, salvo errore umano, a 'rischio statisticamente prevedibile' e astrattamente calcolato negli eventuali 'costi'); e ancora: il tema della minor certezza del posto di lavoro, dei mutamenti nella gestione previdenziale del rapporto, del trasferimento delle risorse e del personale ad altri enti. Ma, questo, come suol dirsi, è un altro, discorso (in larga parte, tutto diverso e, nella sua scontata complessità, certo essenzialmente assai più grave).

In ogni caso, entrambe le sentenze appena citate insistono nel parlare di elaborazione elettronica connessa alla concessione dell'indennità in questione.

Non è dato sapere a noi, estranei alle FS, quanti e dove saranno mai detti programmatori e analisti (che poi – almeno questo lo sappiamo - sono la stessa cosa e sono gli addetti all'elaborazione algoritmica di programmi, secondo la logica di Boole)(35) dal momento che i *software* delle FS sono previamente acquistati sul libero mercato e solo applicati (non elaborati) dai singoli operatori, compresi gli addetti ai videoterminali.

O, forse, sbagliamo di grosso quando scorgiamo solo mala fede (o legittimo gioco dialettico-processuale) nel comportamento della parte datoriale: potrebbe sembrare, infatti, quasi che le FS vogliano in qualche maniera attuire lo storico problema della mancanza di tutela reale degli autori, specie informatici, concedendo loro la speciale indennità meccanografica. Ciò, nonostante, tutt'al più, a fronte della mancanza di tutela di tali "finti" analisti e operatori, null'altro notiamo che un parallelismo con ciò che accade con i programmatori "veri". E' infatti troppo noto, per doverlo qui ricordare, che agli analisti il mercato – interno e globale - nega di fatto la tutela del diritto d'autore. La SIAE, per l'Italia, si accontenta – ed è vivamente deplorato dalla dottrina giuscibernetica - del mero pagamento in suo favore del relativo "bollino Siae" sulle copie dei singoli programmi. Tanto scarsa è la tutela del diritto d'autore che gli analisti stessi, per dar conto (in occulto) della propria esistenza, sono costretti a celarsi dietro formule cibernetiche

criptiche, ufficialmente non esistenti (le cosiddette “uova di Pasqua”), che danno vita – quando rintracciate – a sorprendenti, impreviste (e non volute certo dal committente,(36) costretto a subirle) apparizioni sullo schermo (anche su *Win Word*). Del resto - sia consentita una breve parentesi storica – in un'analisi appena dettagliata sulle sue origini, si vede chiaramente come il così detto *copyright* nasca a tutela di interessi ben diversi che da quelli dell'autore. Più nel dettaglio, si può certo affermare che il *copyright* storicamente null'altro sia che un sottoprodotto della privatizzazione della censura governativa nell'Inghilterra del sedicesimo secolo, in un'epoca in cui la recente diffusione della macchina per stampare faceva sorgere il problema per le troppe opere in circolazione, potenzialmente fuori controllo governativo. Conseguentemente, fu, nel 1556, prodotta la *Charter of the Stationers' Company* (Carta della Corporazione dei Librai) che istituì la *London Company of Stationers* (Corporazione dei Librai di Londra), cui fu attribuito il monopolio in materia di stampa, sia su nuove che su vecchie opere: nessun libro poteva esser stampato se non fosse stato iscritto nell'apposito registro della corporazione, e tale iscrizione non era consentita se non si fosse preventivamente passato il vaglio del censore della Corona. I nuovi libri venivano dunque immessi nel registro della corporazione sotto il nome di un membro di essa, non dell'autore, e la *Court of Assistants* di tale organismo sanava eventuali dispute tra membri interne alla stessa. Agli *Stationers* fu dato il potere di fare “ordinanze, condizioni e leggi” per la gestione dell’arte o mistero della scrittura”, quello di cercare stamperie, oggetti e libri illegali e insieme di “requisire, prendere o bruciare i suddetti libri e oggetti, e qualsiasi di essi stampato o da stampare in contrasto con la forma di ogni statuto, atto o proclamazione”. L'azione che riteniamo più aberrante tra tali facoltà, ovvero sia quello del rogo di libri, ci mostra in modo chiaro la perfetta saldatura di interessi tra i soggetti protagonisti di tale episodio, rivestendo congiuntamente la veste di strumento di censura e controllo statale e di arma puramente economica contro la concorrenza. Quando l'interesse pubblico al mantenimento di tale forma di dominio va progressivamente scemando, il *copyright* sopravvive quasi esclusivamente come regola economica e criterio principalmente di profitto, correlato ad una funzione e successivamente ad una dinamica che ne fanno, senza ambiguità, più che il prodromo, proprio lo *speculum* di quell'istituto oggi così diffuso e “portante” nella sua moderna natura. Difatti, a seguito di pressioni da parte delle lobby di potere interessate, che pure si atteggiavano falsamente a paladini degli autori ingiustamente defraudati dinanzi ad un naturale diritto di creazione misconosciuto e vituperato, mentre in realtà miravano ovviamente a sovvenzionare sé stesse, fu approvato nel 1710 lo *Statute of Anne* (Statuto di Anna), in cui formalmente il “diritto d'autore” spettava propriamente a quest'ultimo, ma, nel concreto, la possibilità che esso fosse trasferito, al pari di una qualunque altra forma di proprietà, gettava le premesse per un inevitabile passaggio e sfruttamento economico da parte di un soggetto altro, l'editore(37). Così, *Fahrenheit 451* di Ray Bradbury aveva proiettato (1978) poeticamente e fantasticamente nel futuro quello che effettivamente era già avvenuto, in qualche modo, all'origine del *copyright*. Pure, a voler appena guardar, quel rogo non si è mai veramente spento, giammai lo si è voluto davvero estinguere, del tutto sedare. Anche oggi, ogni giorno, nell'epoca di *riproducibilità tecnica dell'opera d'arte* mirabilmente analizzata da Walter Benjamin, bruciano in quelle fiamme oltre a lavori invisibili alla 'sempreverde' censura (concetto questo pericolosamente disancorato a ferme certezze di diritto) copie di opere definite testualmente 'illegali' (insomma, copiate senza il pagamento dei 'diritti d'autore' o, più spesso e *rectius*, dei 'diritti d'editore', prive cioè dell'aver versato la percentuale dell'emolumento editoriale). Ciò, certo non a improbabile protezione della passata "aura".

In ogni caso, riportandoci nuovamente al cuore della nostra questione, contraddicendo l'intera dottrina del diritto dell'informatica, la spa relativa alla Rete Ferroviaria Italiana (comunque di volta in volta denominata) ci informa sorprendentemente che essa (essa sola, beninteso) conosce viceversa i suoi analisti, li conosce addirittura dal 1974 (anzi, più precisamente, dalla metà degli anni '80, quando si diede disciplina alla normativa del 1974) e sono appunto quelli (essi solo) a cui spettano le 800 lire giornaliere (oggi, secondo la necessaria conversione, pari, col doveroso arrotondamento, a 0,41 centesimi di euro) percepite per

l'applicazione, che all'inizio si pretendeva *continuativa e ininterrotta* agli schermi dei videoterminali. Se la stessa ininterrotta applicazione fosse pretesa oggi, bisognerebbe trasmettere gli atti alla Procura competente stante il divieto penale di una così lunga applicazione al *computer e/o* al videoterminale, che sappiamo causa, già scientificamente confermata in ambito medico e oftalmologico, di specifiche malattie professionali, quali, per esempio, la cosiddetta "sindrome astenopica", detta propriamente anche "astenopia del videoterminalista", oltre che di tutta una lunga (e poco definibile) serie di possibili danni e pericoli per la salute e sicurezza del prestatore di lavoro (variamente manifestabili così come sono variamente combinabili gli elementi oggettivi del lavoro e soggettivi del lavoratore). Ciò, ovviamente, va rapportato e coordinato non solo con la generale normativa di tutela, ma anche con le pause e le rotazioni previste dalle stesse circolari FS, evidenziando, dunque, una conseguente contraddizione insita nello stesso linguaggio della parte datoriale.

Si comprende allora come, nelle decisioni considerate, i ricorrenti, che non erano analisti né svolgevano il ruolo di "programmatore informatico" – o come dir si voglia - rivendicavano il pagamento della predetta indennità, ancorché modesta, per essere addetti pressoché continuativamente e ininterrottamente – e comunque prevalentemente, secondo i tempi e le modalità della previsione normativa – all'uso dei videoterminali in un contesto che può anche essere definito "Centro meccanografico", qualora questa definizione di comodo, artificialmente imposta dalle FS per eludere la disciplina contrattuale, rappresenti l'unico elemento discriminante per il conferimento dell'indennità dovuta.

Essi, infatti, assumevano di svolgere un lavoro identico, con gli stessi *computer*, in collegamento pur essi con elaboratori centrali, e pure con applicazioni indicate come più intense e più gravi di altri lavoratori (come gli addetti agli 'Ufficio schedario') che percepivano pacificamente l'emolumento in discorso (e che non erano né sono né analisti, né programmatori, ma addetti, anche, alla ricerca - e anche fuori stanza e 'sul piazzale' e presso le 'gestioni' e gli 'uffici veicoli' - di dati da immettere nel terminale elettronico). Muta l'oggetto della ricezione e della immissione dei dati (l'uno ricerca i numeri di carri e vetture, l'altro prenotazioni e biglietti) non le modalità del lavoro e il tipo di lavoro, abusivamente e con dolosa (nel senso di ingannevole) rappresentazione, diversamente denominati.

Anche se fosse stato vero che il lavoratore addetto alla teleprenotazione dei posti e all'emissione dei titoli di viaggio – come pretendono le FS e come talora recepito dalla giurisprudenza - fosse stato addetto alla sistematica "consultazione delle pubblicazioni di servizio" (saranno le biglietterie dei nuovi e inaspettati centri di studio e di ricerca? sarà stata, secondo un'impostazione, sempre più apprezzata, frutto di una collaborazione azienda-ricerca, un'iniziativa congiunta FS-MIUR?); anche se (in contrasto con le disposizioni di servizio) avesse fatto concorrenza all'Ufficio informazioni, presente nello stesso impianto, dando qualche informazione, nel rilasciare il biglietto di viaggio; anche se il lavoratore aveva sempre a fine giornata chiuso la contabilità, col foglio di consegna dell'apposito registro, egli sempre per le ore di servizio e per tutte le ore di servizio, trattandosi di grande impianto, era stato applicato allo schermo del videoterminale (dove altro sennò?). Lo era stato per un tempo di gran lunga superiore a coloro che pacificamente percepiscono detta indennità solo per essere addetti all'uso dei videoterminali (incomprensibile sul punto, ricordiamo ancora una volta, che non risulti – in numerosissime sentenze – essersi fatto ricorso ad una C.T.U.).

Comunque, è impensabile che un qualsiasi addetto ai videoterminali, lo stesso "programmatore", in qualsivoglia modo inteso, per *l'intera* giornata lavorativa (il che è penalmente vietato), non abbia avuto la facoltà di volgere lo sguardo dallo schermo, di rispondere a una domanda, di chiedere qualcosa, di rispondere a una telefonata di servizio. Impensabile che da queste interruzioni dell'attività (evidentemente necessarie al servizio stesso e per qualsiasi operatore) si voglia negare o ammettere il riconoscimento dell'indennità in discorso.

Altre attività lavorative, come quelle espletate dai Capostazioni addetti alla 'circolazione treni' si svolgono dinanzi ad apparecchi che rappresentano graficamente il 'fascio' di binari e 'il nodo' della circolazione dei treni, apparecchi che quindi *non sembrano* videoterminali, né computer, ma che costituiscono egualmente una

raffinata ed evoluta variante applicativa dell'elaboratore elettronico. Va rilevato solo che si tratta di prestazioni di estrema responsabilità e molto gravose (si tratta di decidere in 'tempo reale' – e in condizioni *normalmente stressanti* - la direttiva del traffico di un intero settore della circolazione, come per l'ingresso e la fuoriuscita dei treni *in e da* un grande Impianto, quale Roma Termini, Napoli Centrale, ecc.). Anche per tali prestazioni lavorative riteniamo assolutamente applicabili, necessarie ed operanti le medesime normative sulla tutela sanitaria di chi sia applicato al computer (coincidenti o in aggiunta alle normative di tutela degli addetti alla circolazione), compresa l'indennità 'meccanografica', ogni volta che sia normativamente e/o contrattualmente prevista (riguardando evidentemente il problema anche tutti gli addetti alla circolazione dei treni delle numerose linee ferroviarie diverse da quelle di Trenitalia).

Nessun pregio riveste poi la scriminante secondo cui gli addetti alla biglietteria e al carico e scarico 'contabile' (ossia innanzi all'elaboratore) del materiale operavano sì innanzi al videoterminale, ma quest'ultimo era "in sostituzione dei normali strumenti di lavoro". Infatti, anche tutti gli addetti ai 'Centri meccanografici' operano innanzi ai videoterminali, in sostituzione del sistema meccanografico (a schede perforate), che, come s'è detto, è inesistente da decenni (sostituito dai *computer*). A parte la considerazione che anche i biglietti venivano in origine rilasciati col sistema delle schede perforate.

Occorre allora, dinanzi alla confusa motivazione recepita nella giurisprudenza esaminata, riassumere brevemente - per apici sommi - i termini della questione, sia con riguardo a elementari riferimenti di carattere processuale, dommatico e costituzionale, sia (ancora nel merito) alla luce specifica di tutela della salute, tanto più che l'Italia è stata condannata il 24 ottobre 2002 dalla giustizia della Comunità europea nella già menzionata sentenza proprio per non aver ancora oggi "definito le condizioni alle quali debbono essere forniti ai lavoratori interessati dispositivi speciali di protezione in funzione dell'attività svolta". Questione certo indipendente e non risolta dall'indennità in discorso: anzi, non v'è dubbio che tale compenso almeno sfiori (a pieno titolo e per più versi, quando venga conferito e quando venga negato) profili di "contabilizzazione" del pericolo per la salute. In linea, peraltro, con la posizione giurisprudenziale, prevalentemente propria di un tempo ormai passato, secondo cui la questione della tutela della sicurezza del lavoro andava risolta soprattutto riferendosi ad una salvaguardia di tipo assicurativo(38) (sancita col d.P.R. 30 giugno 1965, n.1124, testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali). Tendenza alla quale, in ogni modo, andava già riconosciuto, in tema di nuove tecnologie applicate al lavoro, e quindi anche rispetto ai *vdt* (39), il merito di aver letto la materia in chiave di non tassatività delle ipotesi da ricondurre nell'obbligo assicurativo, rifiutando forvianti distinzioni tra soggetti che si occupano del funzionamento di macchine potenzialmente pericolose e soggetti che di tali macchine se ne avvalgono, nonché ribadendo presunzioni *iuris et de iure* dell'esistenza del rischio per coloro che operano a contatto con apparecchiature elettroniche(40). Importante, poi, più in generale, da un punto di vista storico, per l'evoluzione della legislazione in materia di sicurezza sociale, che ha visto l'abbandono dell'idea di rischio (infortuni) per giungere all'imposizione di un'assicurazione obbligatoria, sganciata da ogni riferimento, anche indiretto, alla responsabilità del datore di lavoro, e, ancor più, di un'assicurazione automatica, garante del lavoratore anche indipendentemente dall'adempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi contributivi(41). Dunque, da una natura prettamente assicurativa ad una più ampiamente solidaristica. Comunque, la predetta indennità appare certo destinata a rientrare oramai in quell'alveo di "archeologia giuridica", frutto remoto d'una stagione tanto "povera di valori morali" permeata d'una "logica contraria ad ogni principio etico e giuridico", volta a consentire la penetrazione "nell'area della causa negoziale, quale merce di scambio, [di] diritti fondamentali, inalienabili e non negoziabili"(42) e incentrata su di una "strana", ambigua e inaccettabile commistione tra " *obbligatio* " e " *diritto* ".

#### Note

(1) *Enciclopedia Zanichelli*, voce *Meccanografia*, Milano, 1995 (edizione speciale fuori commercio), p.1139 (corsivo e rilievo aggiunti).

**(2)** Ciò, con graduale evoluzione, fino all'elaborazione dei dati *in tempo reale* (*teleprocessing*), come descritto in *Lessico italiano*, voce *Meccanografico*, volume XIII, Roma, 1974.

**(3)** Legge 16 febbraio 1974, n. 57, art.20, secondo comma: "Al personale applicato in via continuativa agli impianti dei centri meccanografici può essere corrisposta una particolare indennità le cui modalità di corresponsione saranno stabilite con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma Ferrovie dello Stato. La misura dell'indennità non può comunque essere superiore a quella che sarà stabilita in applicazione dell'art.4 della legge 15 novembre 1973, n.734".

**(4)** L'art.4 della legge 15 novembre 1973, n.734, pubblicata in G.U. 24 novembre 1973, dispone che: "Con regolamento da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative, saranno determinate le misure e le modalità di corresponsione delle indennità per compensare prestazioni di lavoro che comportino continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute o all'incolumità personale, ovvero che richiedano un maneggio di valori di cassa quando possano derivarne rilevanti danni patrimoniali o comportino una continua applicazione agli impianti dei centri meccanografici o, infine, siano effettuate durante le ore notturne".

**(5)** Cfr., nel senso del riconoscimento dell'indennità, la sentenza della Pretura di Milano 13 aprile 1991 (estensore Santosuosso), Jori c. R.A.S., in *Orientamenti svolgimento del rapporto di lavoro*, 1992, p.359: "L'indennità meccanografica compete ai dipendenti che svolgano mansioni comportanti l'uso di videoterminali, indipendentemente dall'inquadramento contrattuale degli stessi". L'indennità in discorso è stata riconosciuta contro la tesi della "resistente [che la] applica[va] soltanto ai lavoratori inquadrati nella categoria e nel livello indicati nella espressione letterale e nel livello indicati nella espressione letterale adottata dal contratto" (p.360, corsivo aggiunto), in conformità con "l'orientamento espresso dal Tribunale di Venezia, la cui sentenza [14.12.87, n.4/88] è confermata dalla Corte di Cassazione" (ivi). In senso contrario, Tribunale di Napoli 30.4.2004, sent. n.15004/04, depositata il 30.12.04, che propone una nuova e insospettata definizione sia del Centro Meccanografico (che in realtà sono i centri periferici aziendali di raccolta, immissione e comunicazione anche a terzi dei dati, per esempio sulla circolazione dei carri e delle merci trasportate su essi) sia del videoterminale (che è lo schermo terminale dell'elaboratore elettronico). In motivazione "osserva il Tribunale che per Centro Meccanografico deve intendersi il reparto della Azienda che provvede, con l'impiego di sistemi a schede perforate o sistemi elettronici, alla elaborazione dei dati per i vari servizi aziendali (V. voce del dizionario Zingarelli). Il Centro Meccanografico è dunque un centro che gestisce servizi diretti alla Azienda e non già ai terzi-utenti. Il videoterminale è invece l'apparecchio ricevente dal "Centro" che lo serve". A parte l'arbitraria definizione del C.M. (e non solo) è evidente che nella seconda sentenza (a differenza della prima, che dà rilevanza alla prestazione lavorativa oggettiva) si sposta la considerazione sulla rilevanza dalla mera attività lavorativa (ai videoterminali) all'Ufficio (al luogo) dove il lavoro ai videoterminali viene svolto e ai destinatari della prestazione o comunicazione dei dati (Azienda e non terzi).

**(6)** Cfr. la citata l. 16 febbraio 1974, n.57, art.20, comma secondo.

**(7)** Più precisamente, come prevedevano all'origine le disposizioni menzionate, successivamente integrate e modificate da innovazioni normative e dalla giurisprudenza comunitaria (cfr. ampiamente *infra*, *passim*).

**(8)** Sul primato del diritto comunitario, cfr. BARBERA A. - FUSARO C., *Corso di diritto pubblico*, Bologna, 2004, pp.92 ss.

**(9)** TARISSI F., *Nostro fratello robot (Colloquio con Ronald Arkin)*, ne *L'Espresso* del 7 ottobre 2004, pp.182 ss. Entrambi i passi citati sono a pagina 183.

**(10)** Renato Borruso, autorevole studioso di diritto dell'informatica, coautore del manuale BORRUSO R. - TIBERI C., *L'informatica per il giurista*, Milano, 2001; da Presidente di Cassazione, ha curato la formazione del C.E.D. della Cassazione stessa ed è direttore della

(11) BORRUSO R. *Informatica giuridica*, in *Enciclopedia del diritto*, *Aggiornamento*, Milano 1997, p.664

(12) BORRUSO R. - TIBERI C., *op. cit.*, pp.253 ss.

(13) Le tecniche riduzionistiche nella formulazione legislativa (così come nella statuizione di qualsiasi regola in qualsivoglia campo), costituiscono un'applicazione pratica, la "naturale" inversione di obiettivi, della filosofia designata col termine di *riduzionismo*, la quale ha un approccio teorico esclusivamente epistemologico. Tale teoria, che è stata adottata in svariati ambiti, da quello biologico (riduzionismo *meccanicista* o *fisicalista*) a quello psicologico (*comportamentismo*) a quello sociale (dai teorici dell'*individualismo metodologico*) a quello linguistico, enuncia che fenomeni di un certo tipo sono identici a fenomeni di tipo diverso e più fondamentale, che concetti applicabili ai fenomeni del primo tipo possono in linea di principio essere tradotti in concetti applicabili ai fenomeni del tipo secondo, che le leggi che spiegano i primi sono in linea di principio derivabili dalle leggi che spiegano i secondi: verificandosi le precedenti condizioni si può affermare che la scienza dei fenomeni del tipo primo è *riconcucibile* alla scienza dei fenomeni del secondo tipo.

(14) BORRUSO R. *Informatica giuridica*, *cit.*, pp.656 ss.

(15) Per il *riduzionismo* giuridico, vedasi CAPOZZI G., *Filosofia scienza e "praxis" del diritto*, Napoli, 1992, pp.65 ss. Più in generale, sul fenomeno considerato, si veda la voce "*riduzionismo*" dell'*Enciclopedia della filosofia*, Milano, 2003.

(16) BORRUSO R., *op. ult. cit. loc. cit.*

(17) ORWELL G., 1984, Milano, 1997, p.316. La parola "*diminuire*" è in corsivo nel testo originale.

(18) ORWELL G., *op. loc. cit.* Alla parola "*riduzione*" il carattere corsivo è stato aggiunto da noi.

(19) Si vedano, per esempio, la sentenza n. 520 dell'11 febbraio 2003 e la sentenza n.502 del 2 febbraio 1999 (inedite, per quanto ci risulta), emesse dal Tribunale di Napoli sezione IX (Lavoro), entrambe relative a giudizi di appello ed entrambe risoltesi in senso sfavorevole all'accoglimento della domanda, a distanza di oltre un lustro l'una dall'altra.

(20) Si rinvia pure alla sentenza del 28 settembre 1993 del Tribunale di Milano (può leggersi in *Orientamenti della giurisprudenza del lavoro*, Milano, 1993, pp.887 ss.) nonché alla sentenza emessa il 25 febbraio 1995 dal Tribunale di Milano (in *Giustizia civile*, Milano, 1996, pp.3295 ss., con nota di ISENBURG L.). Entrambe le sentenze negano l'attribuzione dell'indennità prevista per i lavoratori addetti ad apparecchiature munite di *v d t* in base a requisiti esclusivamente temporali: richiedeva l'uso dello strumento del videoterminale "*in maniera prevalente e continuativa*" la prima, in modo "*assiduo e costante durante tutto l'orario di lavoro*" la seconda.

(21) Ad esempio, si veda, oltre le decisioni citate in prosieguo (nota 34), la già menzionata (nota 5) sentenza del 13 aprile 1991 della Pretura di Milano (nonché la giurisprudenza ivi citata), la quale – come s'è visto – afferma che l'indennità meccanografica compete ai dipendenti che abbiano svolto mansioni comportanti l'uso di videoterminali, *indipendentemente* dall'inquadramento contrattuale degli stessi. In *Orientamenti*, *cit.*, pp.359 ss..

(22) "Azienda autonoma Ferrovie dello Stato", "Ente F. S.", "Ferrovie dello Stato s.p.a.", "Rete Ferroviaria Italiana s.p.a.", "Trenitalia s.p.a."

(23) TADDEI ELMIG., *Corso di informatica giuridica*, Napoli, 2000, p.9.

(24) Come nel caso della citata sentenza n. 502 del 1999 del Tribunale di Napoli risoltasi con la condanna alle spese di primo grado confermata in appello e con la compensazione per le spese di gravame. A riguardo, sembra esservi incoerenza quanto al regime delle spese. Essendo sia la sentenza di primo grado che la sentenza di appello decisioni di rigetto e condividendo la sentenza di appello la decisione di primo grado, non si comprende la diversità nel regime delle spese di lite. La questione è puntualmente trattata nelle motivazioni della decisione di appello. Avendo il lavoratore impugnata la statuizione relativa alla condanna alle spese di primo grado, sostenendo che la lite non era temeraria (ma tale non era stata qualificata dalla sentenza appellata) nel qual caso sarebbe stata giustificata la condanna alle spese, il Tribunale ha giustamente respinto tale censura in quanto la condanna alle spese deriva

*normalmente* dalla mera soccombenza, anche in giudizio non temerario (la lite temeraria ha tra l'altro un suo specifico regime in ordine alla condanna alle spese, con la condanna anche al risarcimento del danno, su richiesta di parte). La sentenza ha poi motivato la compensazione delle spese di secondo grado con la sussistenza “*di giusti motivi, in considerazione anche della natura delle questioni trattate*”. A parer nostro, “la natura delle questioni trattate” avrebbe dovuto comportare la compensazione delle spese anche (o solo) di primo grado (magari con la condanna alle spese per il solo secondo grado, in relazione alla censura, palesemente errata, sulla condanna alle spese anche in assenza di temerarietà della lite).

**(25)** Ancora recentemente, nel 2004, in relazione ad una pagina informatica ([www.autistici.org/zenmai23/trenitalia](http://www.autistici.org/zenmai23/trenitalia)) ospitata nel sito [www.autistici.org](http://www.autistici.org), a cura dell' *Associazione Investici*, scoperta in ritardo dall'ufficio legale di Trenitalia, che, secondo questa, avrebbe avuto contenuto diffamatorio nei confronti dell'azienda, rifacendo ironicamente la sua *Home page*, per finalità di satira mossa dalla critica verso la Trenitalia s.p.a. a causa del servizio “di trasporto armi effettuato dall'azienda italiana al debutto della guerra in Iraq”, armi occorrenti pure per la successiva occupazione militare (trasporto, peraltro, secondo gli autori della critica e della successiva difesa legale, non giustificato dal regime di monopolio in cui opera l'azienda, posta l'illegalità del detto traffico d'armi ai sensi della legge 9 luglio 1990, n.185, in particolare dell'art.6 della stessa, che a sua volta fa riferimento all'art.51 della Costituzione) con immagini (in un *popup*) di carri armati con su impressa l'immagine simbolica di un teschio e frasi del tipo “la morte viaggia comoda”, “i legali hanno esibito una discreta ignoranza del *Web* e persino della sua terminologia”, chiedendo - tra l'altro - la condanna del *provider*, laddove normative italiane ed europee attribuirebbero la responsabilità semmai all'autore delle pagine “e non già a chi si limita a offrire il servizio di *hosting*”, oltre, peraltro, in un primo momento processuale, ma subito smentiti, ad aver tentato di negare la verità della notizia alla base della contestazione. Sul punto, CARLINI F., *Trenitalia boomerang* (ne *l'Espresso* n.36 anno L, 9 settembre '04, p.149).

Con ordinanza emanata dal Tribunale di Milano il 7 settembre 2004, in ogni modo, in ordine al reclamo e x art.669 *terdecies* proposto nell'interesse dell' *Associazione Investici* avverso il provvedimento emesso dallo stesso Tribunale in data 3 agosto 2004 all'esito di procedimento cautelare promosso dalla Trenitalia, provvedimento che di questa ne aveva accolto le lagnanze, è stata rilevata la sussistenza dei presupposti del diritto di critica espresso in forma satirica, assorbendo in tale positiva valutazione ogni profilo di doglianza e così integralmente riformando l'atto impugnato, revocando del tutto la suddetta misura cautelare, con condanna di Trenitalia alle spese del procedimento in favore della controparte. L'intera vicenda processuale (compresi tutti gli atti delle parti e le decisioni giudiziarie) può essere letta agevolmente in <http://www.artistici.org/ai/trenitalia.html> e in <http://www.italy.indimedia.org/news/2004/09/23808.php>, siti ove v'è pure una trattazione di ampio respiro della questione (oltre a contenere collegamenti alla pagina informatica oggetto della stessa).

**(26)** Criterio, del resto, elaborato e accolto con favore sia dalla giurisprudenza che dalla dottrina del nostro paese.

In ogni modo, per una testimonianza dei contrasti sul punto, ci si riferisca alla sentenza n.312 emessa dalla Corte costituzionale il 25 luglio 1996 (in *Massimario di giurisprudenza del lavoro*, Roma, 1996, pp.503 ss.) e alla relativa nota di VALLEBONA A. (in *Massimario di giurisprudenza del lavoro*, Roma, 1996, pp.829 ss.), il quale loda la pronunzia in quanto un'interpretazione rigida del criterio della massima sicurezza tecnologicamente possibile (definito come del fare “tutto il possibile”) finirebbe per minare il principio della certezza del diritto.

Viceversa, per un'idea di come il principio per cui l'obbligazione di sicurezza deve conformarsi alla massima sicurezza tecnologicamente possibile sia grandemente, molteplici (e rigidamente) acquisito, ci si riferisca, a mo' d'esempio, a quanto disposto da orientamento giurisprudenziale ormai costante in materia di macchine e attrezzi per il lavoro. Sul tema, difatti, responsabilità, pure penale, è sancita anche quando una macchina, conforme astrattamente alle disposizioni specifiche di legge, sia però obsoleta rispetto alle nuove tecnologie di sicurezza: in proposito, la sentenza n.10164 emessa il 27 settembre 1994 dalla sezione penale della Cassazione afferma che “il datore di

lavoro deve ispirare la sua condotta alle acquisizioni della migliore scienza ed esperienza per fare in modo che il lavoratore sia posto nelle condizioni di operare con assoluta sicurezza; pertanto, non è sufficiente che la macchina sia munita degli accorgimenti previsti dalla legge in un certo momento storico se il processo tecnologico cresce in modo tale da suggerire ulteriori e più significativi presidi per rendere la stessa sempre più sicura; l'art.2087 c.c., infatti, (...) spinge obbligatoriamente il datore ad aprirsi alle nuove acquisizioni tecnologiche". In *Ced. Cass.*, rv.175356 e in *Foro it., Rep. 1995, voce Infortuni sul lavoro (prevenzione e sicurezza sul lavoro)*, n.241, Bologna.

**(27)** Il testo (quasi integrale) di tale sentenza può leggersi in: *Tutela dei lavoratori addetti ai videoterminali: la normativa italiana e i rilievi della Corte di giustizia* (con commento di NUNIN R.), in *Il lavoro nella giurisprudenza*, Milano, 2003, pp.130 ss.

**(28)** In *Foro italiano*, Bologna, 1988, p.1031 ss. Con nota di ROSSIA.

**(29)** Può leggersi in: *Sicurezza sul lavoro: una dura condanna per Italia* (con nota di commento di PASQUARELLA V.), in *Il lavoro nella giurisprudenza*, Milano, 2002, pp.1041 ss.

**(30)** Interessante può essere la lettura di alcuni criteri direttivi previsti da detto articolo (legati, poi, alla previsione della determinazione di graduate sanzioni per i casi d'inosservanza delle disposizioni da emanare), al fine d'evidenziare come la consapevolezza della necessità d'una riforma "seria" e completa della materia della sicurezza e igiene sul lavoro fosse ben precisa e già "articolata". Era stabilita, difatti, la necessità di: 1) assicurare l'unitarietà degli obiettivi della sicurezza negli ambienti di lavoro e di vita, tenendo conto anche delle indicazioni della CEE e degli altri organismi internazionali riconosciuti; 2) prevedere l'emanazione di norme per assicurare il tempestivo e costante aggiornamento della normativa ai progressi tecnologici e alle conoscenze derivanti dalla esperienza diretta dei lavoratori; prevedere l'istituzione di specifici corsi, anche obbligatori, di formazione antinfortunistica e prevenzionale; 4) prevedere la determinazione dei requisiti fisici e di età per attività e lavorazioni che presentino particolare rischio, nonché le cautele alle quali occorre attenersi e le relative misure di controllo; 5) definire le procedure per il controllo delle condizioni ambientali, per gli accertamenti preventivi e periodici sullo stato di sicurezza nonché di salute dei lavoratori esposti a rischio e per l'acquisizione delle informazioni epidemiologiche al fine di seguire sistematicamente l'evoluzione del rapporto salute-ambiente di lavoro; 6) stabilire: a) gli obblighi e le responsabilità per la progettazione, la realizzazione, la vendita, il noleggio, la concessione in uso e l'impiego di macchine, componenti e parti di macchine, utensili, apparecchiature varie, attrezzature di lavoro e di sicurezza, dispositivi di sicurezza, mezzi personali di protezione, apparecchiature, prodotti e mezzi produttivi per uso lavorativo ed extralavorativo, anche domestico; b) i criteri e le modalità per i collaudi e per le verifiche periodiche dei prodotti di cui alla precedente lettera a); 7) stabilire i requisiti ai quali devono corrispondere gli ambienti di lavoro al fine di consentirne l'agibilità, nonché l'obbligo di notifica ad autorità competente dei progetti di costruzione, di ampliamento, di trasformazione e di modifica di destinazione di impianti e di edifici destinati ad attività lavorative, per controllarne la rispondenza alle condizioni di sicurezza; 8) prevedere l'obbligo del datore di lavoro di programmare il processo produttivo in modo che esso risulti rispondente alle esigenze della sicurezza del lavoro, in particolare per quanto riguarda la dislocazione degli impianti e la determinazione dei rischi e dei mezzi per diminuirli; 9) stabilire le procedure di vigilanza allo scopo di garantire la osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza del lavoro; 10) stabilire le precauzioni e le cautele da adottare per evitare l'inquinamento, sia interno che esterno, derivante da fattori di nocività chimici, fisici e biologici; 11) indicare i criteri e le modalità per procedere, in presenza di rischio grave e imminente, alla sospensione dell'attività in stabilimenti, cantieri o reparti o al divieto d'uso di impianti, macchine, utensili, apparecchiature varie, attrezzature e prodotti, sino alla eliminazione delle condizioni di nocività o di rischio accertate; 12) determinare le modalità per la produzione, l'immissione sul mercato e l'impiego di sostanze e di prodotti pericolosi; 13) prevedere disposizioni particolari per settori lavorativi o per singole lavorazioni che comportino rischi specifici; 14) stabilire le modalità per la determinazione e per l'aggiornamento dei valori-limite dei fattori di nocività di origine chimica,

fisica e biologica di cui all'ultimo comma dell'articolo 4, anche in relazione alla localizzazione degli impianti; 15) prevedere le norme transitorie per conseguire condizioni di sicurezza negli ambienti di lavoro esistenti e le provvidenze da adottare nei confronti delle piccole e medie aziende per facilitare l'adeguamento degli impianti ai requisiti di sicurezza e di igiene previsti dal testo unico; 16) prevedere il riordinamento degli uffici e servizi della pubblica amministrazione preposti all'esercizio delle funzioni riservate allo Stato in materia di sicurezza del lavoro; 17) garantire il necessario coordinamento tra le funzioni esercitate dallo Stato e quelle esercitate nella materia delle regioni e dai comuni, al fine di assicurare unità di indirizzi e omogeneità di comportamenti in tutto il territorio nazionale nell'applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza del lavoro; 18) definire per quanto concerne le omologazioni: a) i criteri direttivi, le modalità e le forme per l'omologazione dei prototipi di serie e degli esemplari unici non di serie dei prodotti di cui al precedente numero 6), lettera a), sulla base di specifiche tecniche predeterminate, al fine di garantire le necessarie caratteristiche di sicurezza; b) i requisiti costruttivi dei prodotti da omologare; c) le procedure e le metodologie per i controlli di conformità dei prodotti al tipo omologato.

**(31)** Si veda ancora sul *Lessico* la voce "Meccanografico".

**(32)** In primo luogo, certamente, riferendoci ad un'ottica di tutela della salute, in base alla quale, in luoghi di lavoro "informatizzati", sono stati frequentemente, e da oramai lungo tempo, emanati provvedimenti d'urgenza ex art.700 c.p.c. Si veda, per esempio, l'ordinanza, in materia d'idoneità delle condizioni di lavoro avverso eventi dannosi per i lavoratori addetti a videoterminali, emessa il 19 maggio 1986 dalla Pretura di Roma (in *Foro italiano*, Bologna, 1988, pp.1033 ss., con commento di ROSSIA.).

**(33)** Si rinvia, in merito, a quanto esaurientemente esposto nelle pregevoli motivazioni della sentenza del 2 maggio 1996, emessa dalla Pretura circondariale di Torino, avente ad oggetto un'imputazione di reato ex artt.590, commi 1, 2 e 3, e 583, comma 1 n.1, c. p., connessa alla presunta violazione di norme d'igiene e sicurezza del lavoro nell'utilizzo lavorativo di videoterminali, che possono leggersi agevolmente in: <http://www.rinascita.it/mascaretti/Enelsent.htm>.

**(34)** A mo' di esempio, si veda la sentenza n.289 dell'11 novembre 1993, emessa dalla Pretura di Napoli (inedita). Tale sentenza testualmente affermava che "[...] con l'introduzione del videoterminale nella biglietterie, il lavoro degli addetti alle medesime si svolge essenzialmente operando sul terminale, con le uniche pause costituite dalla consegna del biglietto, e pertanto l'esclusione dal suddetto beneficio [di cui alla circolare del 22 aprile 1987 prodotta dalle FS, sul presupposto che la consultazione del video costituisse solo uno dei momenti operativi di un'attività più complessa] non appare minimamente giustificata, non potendosi più considerare, l'applicazione al video, un momento di una funzione composita, ma essendo, al contrario, caratterizzata dalla continuità; inoltre, stando così le cose, tanto più appare ingiustificata la citata esclusione, ove si consideri che gli operatori del C. C. R., i quali, come è pacifico tra le parti, in quanto non contestato dalla società, operano sugli stessi videoterminali, usufruiscono dell'indennità *de quo*. D'altronde la stessa Direzione Generale dell'Ente FS, nel dettare, con la circolare del 13 ottobre 1992, disposizioni di aggiornamento della circolare precedente, partendo dalla considerazione che oggi l'uso del videoterminale nelle biglietterie è oramai normale, ha statuito non più valida l'esclusione delle biglietterie dalla disciplina dell'igiene e sicurezza del lavoro ai video terminali, ritenendo evidentemente che l'ambiente di lavoro delle biglietterie fosse uguale a quello esistente presso i Centri Elettronici e Meccanografici: pertanto dalla affermata applicabilità agli addetti alle biglietterie della suindicata disciplina, ne deriva che anche ai medesimi spetta l'indennità in parola".

**(35)** Fondata su strutture algebriche relative a valori di verità ('vero'-'falso'; '+' o '-') in un sistema assiomatico, basato sulla logica classica.

**(36)** Le cosiddette "uova di Pasqua" non sono certo volute dal committente, perché appesantiscono il programma, al quale non sono certo funzionali e servono solo a soddisfare l' *ego* del programmatore, che si propone nella sua esistenza, facendo sfoggio della sua abilità. Anzi, proprio una qualche ingiustificata lunghezza del programma è indizio dell'esistenza della formula criptica.

**(37)** Per queste riflessioni: FOGEL K., *The promise of a post-copyright world*, in <http://www.red-bean.com/kfogel/writings/copyright.html>, nonché PATTERSON L. R., *Copyright and 'The Exclusive Right' of authors*, in <http://www.lawsch.uga.edu/jipl/old/vol1/patterson.html>. Per uno sguardo sugli scenari odierni di tale antica disputa, che oggi vedono la diffusione in *Internet* come privilegiato luogo di scontro tra una concezione di libera circolazione dei saperi e della conoscenza, con forme indirette di tutela del diritto, anche economico, dell'autore (*copyright*) e la vecchia, rigida concezione di opere di cultura come proprietà (*copyright*, appunto), si rinvia a <http://www.gnu.org> (in particolare sui nuovi strumenti, tecnici e giuridici, di restrizione alla condivisione di materiale in ambito informatico, si veda: <http://gnu.org/philosophy/right-to-read.html>).

**(38)** Pur con la tendenza ad un'applicazione non restrittiva (ed anzi propria di una tutela ampia) dell'obbligo assicurativo. Si veda, in proposito, e specificamente in materia di videoterminali, la sentenza n.221 emessa dalla Corte costituzionale il 16 ottobre 1986 (in *Il diritto del lavoro*, Roma, 1986, pp.548 ss., con nota di PICCININNO S.). La Corte, nel respingere la questione di legittimità costituzionale (in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., all'art.3, 1° comma Cost. nonché agli artt.3 e 53 Cost.) dell'art.1, 1° comma e 4 del d.P.R. 30 giugno 1965, n.1124 nella parte in cui impongono l'obbligo assicurativo ai lavoratori addetti alle macchine od occupati ove tali macchine sono impiegate, anche quando non sussiste in concreto alcun rischio di infortunio, affermava che il rischio scarsamente apprezzabile non coincide né logicamente né giuridicamente con il rischio insussistente. Conseguentemente, come rileva PICCININNO, pur criticando una certa contraddittorietà e artificiosità dell'atto, il pregio di tale sentenza andava riscontrato nell'essere premessa di una (inevitabile) declaratoria espressa della illegittimità costituzionale di ogni norma soggettivamente limitativa della tutela antinfortunistica. Lo stesso A., inoltre, in altra opera (*I soggetti protetti nell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*, in *Trattato di previdenza sociale*, a cura di BUSSI B. e PERSIANI M., 1991, pp.244 ss.) denunciava la natura sociale e non statistico-assicurativa del rischio dell'evento infortunio tutelato dalla Costituzione. Conforme alla succitata sentenza anche la sentenza n.6838, emessa dalla Corte di cassazione, sezione lavoro, l'8 agosto 1997 (in *Foro italiano*, Bologna, 1988, pp.1033 ss., con breve nota di ROSSI A.), la quale, sempre in materia di videoterminali, dichiarava l'irrelevanza, ai fini della soggezione all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, di qualunque accertamento relativo all'entità del pericolo e alla conseguente gravità del rischio, apprezzabile solo in sede di determinazione della misura del premio di assicurazione. In maniera analoga, nell'ottica della necessità della predetta assicurazione per i lavoratori facenti uso professionale di *vdt*, rientrando i terminali collegati con un centro meccanografico nella categoria degli apparecchi elettrici (per cui il pericolo è da premettersi) si era posta la precedente sentenza emanata dalla sezione lavoro della Corte di cassazione il 13 maggio 1985 (in *Foro italiano*, Bologna, 1986, pp.1397 ss., annotata da ROSSI A.).

**(39)** Specifica in merito: Cass. 10 aprile 1979, in *Foro italiano*, Bologna, 1986, p.2087.

**(40)** Ancora, Cass. sez. lavoro, 13 maggio 1985, n.2975, *cit.*

**(41)** TRABUCCHI A., *Istituzioni di diritto civile*, Padova, 1993, pp.315 ss.

**(42)** MONTUSCHI L., *La tutela della salute e la normativa comunitaria: l'esperienza italiana*, in *Rivista italiana di diritto del lavoro*, Milano, 1990, p.387. L'A. presenta un'ottima ricostruzione dell'evoluzione dell'obbligo (e del diritto, pieno) della salubrità e dignità sul posto e nello svolgimento del lavoro, evidenziando come essa sia stata densa di contraddizioni e difficoltà, ma pure d'esaltanti e fertilissimi momenti d'esperienza collettiva.